

**Città di Lecce**

**AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, CONTENZIOSO, GARE E APPALTI**

*Via Rubichi – Palazzo Carafa – primo piano- 73100 LECCE*

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI**

**dell’organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Lecce**

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

* Che con Deliberazione N. 88 del 28/11/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il **REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO denominato “ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE”,** ai sensi dell’art.15 della L. n. 3/2012, c. 1, come modificata dal D.L 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge n.17 dicembre 2012 n.221 e dall’art. 4 del D.M. 202/2014;
* Che con la stessa Deliberazione è stato approvato lo Schema di ATTO COSTITUTIVOdisciplinante la costituzione del predetto Organismo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 3 /2012;
* Che, ai sensi dell’art. 8 del suddetto Regolamento, occorre procedere alla formazione, previo avviso pubblico, dell’elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento;
* Che al fine di dare diffusione ed evidenza pubblica al procedimento, si intende procedere all’indizione di un avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina dei Gestori della Crisi;

**RENDE NOTO**

**CHE è indetta SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, per la FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI” dell’Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Lecce (OCC LECCE)** – L’Elenco conterrà i nominativi, non inferiore a cinque, dei professionisti disposti ad assumere il ruolo dei Gestori della Crisi nei procedimenti che verranno gestiti dall’OCC del Comune di Lecce.

1. **REQUISITI DEL GESTORE DELLA CRISI**

 Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 28/11/2017, possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 Capo II del D.M. 202/2014, OVVERO:

**Requisiti di qualificazione professionale (art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014)**

|  |
| --- |
| 1. possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
 |
|  |
| 1. possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 dell’art. 4 del D.M. n. 202/2014 in convenzione con università pubbliche o private;
 |
| 1. di aver svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
 |
| 1. d) di avere acquisito uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 , art. 4 del D.M. N. 202/2014, ovvero presso un'università pubblica o privata.

**Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al citato comma 2 dell’art. 4 del D.M. n. 202/2014 (Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili, e Notai), la durata dei corsi di cui alla lettera b) è di quaranta ore.** Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 5, lettere b) e d), del D. M. n. 3/2012, ovvero fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale del suddetto articolo 4 e i corsi di formazione professionale. |
|  **Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).** |
|  |

**Requisiti di onorabilita’ (art. 4, comma 8 del D.M. 202/2014)**

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

* a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

* alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;
* alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

* alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

**La documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ad eccezione del requisito di cui alla lettera c) dei requisiti di qualificazione professionale, che deve essere comprovato con la produzione dell’attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall’Organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto, UNICAMENTE PER I RICHIEDENTI NON ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI E NOTAI).**

 Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda.

1. **ATTIVITA’ DEL GESTORE:**

 Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi, e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n.3/2012 e dal D. M. n. 202/2014.

 La nomina del Gestore della Crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo.

 La nomina del Gestore della Crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nel citato Elenco secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore.

 Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera “A” al regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

1. **COMPENSI**

|  |
| --- |
|  Per i compensi trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. Del D.M. n. 202/2014, nonché quelli indicati all’art. 16 del Regolamento Comunale del 28/11/2017. |
|

|  |
| --- |
| 1. **FORMAZIONE DELL’ELENCO**

 Le domande dei candidati saranno esaminate dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando saranno inseriti nell’elenco dei Gestori della Crisi. |

 |

1. **MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

 La domanda di presentazione della candidatura, redatta secondo l’allegato Modello A, corredata del curriculum vitae debitamente sottoscritto, che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dell’attività svolta, dell’esperienza professionale e dei titolo acquisiti, deve essere inserita in plico chiuso, recante all’esterno la dicitura: **“AVVISO PUBBLICO, per la FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI” dell’Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Lecce (OCC LECCE) ,**  indirizzata a: COMUNE DI LECCE – SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI/CONTENZIOSO, GARE E APPALTI – Via Rubichi – 73100 LECCE .

 **La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae vale come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà , rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del T. U. n. 445/2000;**

 La domanda di ammissione, corredata del curriculum, dovrà **pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 2018 ,** **pena esclusione**, secondo le seguenti modalità:

* **A MEZZO POSTA CERTIFICATA** al seguente indirizzo : protocollo@pec.comune.lecce.it **.** Fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del Comune di Lecce, attestata dalla ricevuta di consegna.
* **DIRETTAMENTE MEDIANTE CONSEGNA A MANO** presso l’ufficio Protocollo del Comune di Lecce, Via Rubichi – Lecce, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; martedì dalle 15.00 alle 17.00.
* **A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A/R** al seguente indirizzo COMUNE DI LECCE – SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI/CONTENZIOSO, GARE E APPALTI – Via Rubichi – 73100 LECCE . La data e l’ora d’arrivo è comprovata dal timbro, data e ora dell’Ufficio Protocollo comunale. Non farà fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante.
1. **PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE**

 Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all’Albo Pretorio del Comune di Lecce e sul sito Web istituzionale del Comune di Lecce: www.comune.lecce.it;

 Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Contenzioso tel. 0832/682406;

 La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme di diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990;

 I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di dati personali approvato con D.Lgs n. 196/2003.

 Per quanto non previsto dal presente avviso, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 202/2014 e nella L. n. 3 del 27 gennaio 2012.

Il responsabile del procedimento della presente procedura è il dr. Antonio M. GUIDO, mail: *a.guido@comune.lecce.it.*

 IL DIRIGENTE

 Dr. ANTONIO M. GUIDO (\*)

*(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*